

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3400

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **SOSPIRI**

Istituzione del servizio civile nazionale

*Presentata l'11 marzo 1997*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si sottopone all'esame del Parlamento la proposta di legge per l'istituzione del servizio civile nazionale.

È lecito affermare che esiste ormai nel nostro Paese una diffusa ed estesa disponibilità ad una legge innovativa, moderna e adeguata all'evoluzione del diritto e della giurisprudenza nazionale ed internazionale, che tenga conto delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo e che ponga l'Italia all'avanguardia nel campo delle politiche e delle strategie finalizzate alla creazione di un nuovo Stato sociale rispondente alle esigenze dell'individuo e della società. Con la presente proposta di legge si vuole garantire al cittadino la possibilità di scegliere, per adempiere ai propri obblighi istituzionali sulla base delle intime convinzioni personali con pari dignità e riconoscimento fra il servizio civile ed il servizio militare.

Presentando questa proposta di legge si intende offrire, alle migliaia di ragazze e di ragazzi cittadini del nostro Paese, uno strumento concreto per manifestare la propria speranza di rinnovamento, il pro-

prio impegno a partecipare al sentimento comune di servire la patria con una scelta intesa a far crescere la cultura della solidarietà, del rispetto dell'uomo, della pace.

L'impianto normativo che si è predisposto tiene conto delle soluzioni adottate da alcune leggi vigenti, utilizzando in massima parte gli aspetti che sul piano pratico si sono rivelati più efficaci mirando, del pari, a migliorare, semplificandole, le procedure burocratiche. Si tratta, in particolare, della legge quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266), nonché delle leggi sulle cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381), sulla cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza (legge 26 giugno 1990, n. 162), sulla prevenzione e la lotta contro l'AIDS (legge 5 giugno 1990, n. 135), sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104), sui primi interventi a favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose (legge 19 luglio 1991, n. 216), su quella a favore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49) e su quella rela-

tiva alla riorganizzazione della protezione civile (legge 24 febbraio 1992, n. 225).

Con riguardo invece a molti aspetti connessi alla disciplina del servizio civile, sullo *status* giuridico di coloro che prestano il servizio nonchè dell'assetto organizzativo generale, si è ritenuto opportuno fare riferimento alle scelte individuate nel disegno di legge concernente « Nuove norme in materia di obiezione di coscienza » (vedi atto Senato n. 46), attualmente in discussione in Parlamento.

In tale contesto si è ritenuto opportuno introdurre, in linea di principio, un servizio militare femminile su base volontaria.

Nella predisposizione della presente proposta di legge ci si è basati ovviamente sui principi fondamentali enunciati dalla Costituzione e ad una serie di importanti sentenze della Corte costituzionale la cui giurisprudenza in materia è piuttosto ampia.

La Corte costituzionale ha affermato, in una importante sentenza (6 maggio 1985, n. 164) la necessità di procedere ad una lettura separata del primo e del secondo comma dell'articolo 52 della Costituzione in modo tale da distinguere tra il « sacro dovere » di difesa della Patria che non può che riguardare tutti i cittadini e il servizio militare che rappresenta solo uno dei modi in cui è possibile adempiere tale dovere. Ne consegue, secondo la Corte, che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e la conseguente possibilità di prestare, in luogo del servizio militare armato, un servizio militare non armato o un servizio sostitutivo civile, « non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato ».

Partendo da tale enunciazione si è predisposto un progetto che mira ad estendere l'obbligo del servizio civile oltre l'ambito di coloro che ad esso sono ammessi sulla base di motivi di coscienza: tutti coloro, in altri termini, che per una qualche ragione non sono tenuti a svolgere il servizio militare, dovrebbero essere chiamati, in linea di principio, al servizio civile. Così facendo, si

consente anche a questi di adempiere al « sacro dovere di difendere la Patria » stabilito dall'articolo 52: per questo l'articolo 1 della proposta fa esplicito riferimento a tale dovere, volendone rappresentare una modalità di attuazione.

L'altro principio costituzionale richiamato a fondamento dell'introduzione del servizio civile è quello di solidarietà, come enunciato dall'articolo 2 della Costituzione e specificato ancora una volta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Nella sentenza 28 febbraio 1992, n. 75, la Consulta ha riconosciuto che il principio di solidarietà sociale è « posto dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'articolo 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente ». In quanto tale, esso può giustificare la richiesta da parte dell'ordinamento ad ogni giovane di dedicare un breve periodo della propria vita a testimoniare in modo concreto la solidarietà nei confronti degli altri, ed in particolare di coloro che si trovano in situazioni di necessità e bisogno. Tale motivazione viene peraltro resa ancor più cogente dall'articolo 23 della Carta costituzionale che afferma come « nessuna prestazione personale possa essere imposta se non in base alla legge ».

Va infine ricordato come ulteriori motivi in ordine all'introduzione di un servizio civile obbligatorio possano trarsi sempre sul piano costituzionale, dall'articolo 4, secondo comma, a norma del quale « Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società ».

Con lo svolgimento del servizio civile tutti i giovani ad esso chiamati potrebbero contribuire a realizzare alcuni dei fini che la Costituzione pone come obiettivi da raggiungere: tra questi, possono ricordarsi quello generale indicato al secondo comma dell'articolo 3 (la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano

di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini), ma anche alcuni più specifici, legati all'ambito nel quale il soggetto potrebbe operare. Tra essi, ad esempio, lo sviluppo della cultura, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (articolo 9); l'educazione alla pace ed alla ricerca di forme di soluzione delle controversie internazionali mediante strumenti diversi ed alternativi alla guerra (articolo 11); la tutela della salute (articolo 32); l'educazione e l'integrazione sociale delle persone in difficoltà (articolo 38).

Vastissimo sarebbe quindi il panorama dei settori ove le attività del servizio civile nazionale potrebbero fornire un contributo determinante per lo sviluppo sociale o la tutela dei molti patrimoni della Nazione.

È appena il caso di ricordare come, grazie a questo impianto normativo, sarebbe, per esempio, possibile assicurare una forma di assistenza ai connazionali residenti all'estero che si trovino in situazioni di particolari difficoltà; promuovere con maggiore incisività la conoscenza e la diffusione della lingua e della cultura italiana; garantire ai comuni la possibilità di interventi mirati nel settore della tutela dei beni ambientali mediante più efficaci attività di vigilanza, prevenzione e previsione nonché di educazione ed assistenza agli utenti; migliorare la qualità dell'accesso ai musei, gallerie e monumenti favorendone la conservazione e assicurando informazioni dettagliate; assicurare competenza ed ampia disponibilità di risorse ai servizi di protezione civile elevandone la professionalità e migliorando la risposta alle situazioni di emergenza ed avviando seri programmi di prevenzione delle calamità naturali a livello locale; elevare la qualità dell'assistenza domiciliare alle persone in difficoltà; garantire ulteriore tutela, assistenza, dignità e conforto alle persone anziane ed a quelle con *handicap* fisici e mentali; migliorare le prestazioni socio-sanitarie anche con la creazione di figure nuove che possano seguire ed assistere l'individuo nel processo terapeutico o assistenziale ponendosi come figura di riferimento con le istituzioni; assicurare al-

l'infanzia meno privilegiata momenti di incontro, occasioni di attività sportive e ludiche contribuendo alla loro crescita psicosociale anche tramite interventi mirati alle famiglie; garantire ancor più, e meglio, l'assistenza alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo non solo partecipando alle iniziative umanitarie ma, in particolare, con attività di formazione e di promozione delle economie locali favorendo lo scambio di conoscenze ed esperienze per superare i problemi etnici e culturali oltreché quelli socio-sanitari ed alimentari.

Oltre ad assicurare la partecipazione delle ragazze al servizio civile per il contributo che esse forniscono allo sviluppo della società civile, la proposta di legge prevede, al fine di garantire in modo veramente concreto l'applicazione delle pari opportunità, l'ingresso dei cittadini di sesso femminile alle accademie per ufficiali, alle scuole sottufficiali ed agli enti addestrativi per il personale volontario delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

Passando ora ad illustrare i contenuti salienti della proposta di legge, l'articolo 2, con riferimento ai soggetti interessati alla prestazione del servizio civile, individua tre generali categorie: quella dei giovani di sesso maschile che prestano il servizio a titolo obbligatorio; quella dei giovani di sesso maschile che, dichiarati inabili al servizio militare di leva, risultano comunque in possesso dei requisiti di idoneità alla prestazione del servizio civile e ne facciano volontaria richiesta, nonché quella delle ragazze per le quali lo svolgimento del servizio avviene a mero titolo di volontarie.

Inoltre, il medesimo articolo sancisce l'obbligo di prestare servizio militare per quei cittadini che, pur avendo dichiarato la loro preferenza a prestare il servizio civile, risultano necessari per il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate.

Viene così a configurarsi la principale innovazione prevista dalla proposta di legge: la possibilità di poter scegliere, compatibilmente con le esigenze delle Forze armate — che devono essere, ovviamente,

salvaguardate — fra due servizi di leva obbligatori: quello militare e quello civile.

È previsto, all'articolo 5, che, entro sessanta giorni dalla data di arruolamento, i giovani abbiano facoltà di indicare se intendono scegliere di prestare servizio civile piuttosto che quello militare. L'unica limitazione imposta, allora, a tale facoltà rimane la necessità di garantire comunque il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate.

Al fine di ovviare all'eventualità che il numero dei giovani che optano per il servizio civile possa impedire il completamento del contingente per le Forze armate, è previsto che si proceda tramite la compilazione di una graduatoria che tenga conto degli indici di idoneità somatico-funzionale e della loro integrazione con i precedenti professionali e gli eventuali titoli di studio.

Nella categoria dei soggetti obbligati al servizio civile non rientrano i giovani che, essendo già stati arruolati, sono stati dispensati dal servizio militare per eccedenza del contingente di leva rispetto alle esigenze delle Forze armate. Il provvedimento di dispensa rimane anche operante per gli arruolati che si trovino in una delle seguenti posizioni: *a)* unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quella per le quali è previsto l'accompagnatore; *b)* responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare o del mantenimento o del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito; *c)* accertate difficoltà familiari o economiche. Significativa, al riguardo, la conseguente ed implicita previsione che il « minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale », se da un lato — in caso di eccedenza di arruolati — legittima l'ammissione alla dispensa del servizio militare, dall'altro non comporta anche l'esonero della prestazione del servizio civile, poiché i giovani che versino in suddetta posizione, in quanto comunque arruolati e dunque non riformati, sono

infatti da giudicare idonei a svolgere servizio civile.

Non fanno parte della categoria dei soggetti obbligati al servizio civile i giovani che sono stati riformati (anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio), in quanto inabili al servizio militare. Essi possono invece essere arruolati a titolo volontario, « qualora non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età e nei loro confronti il consiglio di leva pronunci giudizio di idoneità alla prestazione del servizio civile ». Si è previsto, infatti, che nello stesso provvedimento con il quale viene disposta la riforma per inabilità al servizio militare il consiglio di leva dichiari altresì se l'iscritto è idoneo o meno a prestare servizio civile. In particolare, il consiglio di leva pronuncerà giudizio di non idoneità al servizio civile solamente nei casi in cui avrà accertato che l'iscritto: *a)* è affetto da minorazioni o malattie invalidanti tali da cagionare una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo; *b)* è da considerarsi sordomuto; *c)* è affetto da cecità assoluta o cecità con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Alla luce di questo impianto, risulta pertanto evidente lo scarto tra l'area delle condizioni psico-fisiche che portano alla riforma per inabilità al servizio militare e l'area (ben più circoscritta) delle condizioni di salute che non consentono nemmeno l'idoneità a svolgere il servizio civile: tutti i giovani che saranno ritenuti inabili al servizio militare potranno, infatti, prestare quello civile, a meno che essi non vengano giudicati invalidi civili, sordomuti o ciechi, secondo i parametri fissati dalla legislazione vigente. Il compito di esprimere il giudizio di idoneità al servizio civile è stato affidato alla stessa autorità militare che provvederà all'espletamento delle visite di leva, e questo non solo in ragione della competenza già riconosciuta alle autorità mediche militari, ma anche per motivi di brevità dei tempi e di economicità, rendendosi in tal senso opportuno che fosse un solo organo amministrativo (il consiglio di leva) a pren-

dere cognizione unitaria della fase del procedimento che porta a definire la situazione di obbligatorietà.

Interessate alla prestazione del servizio civile sono anche le giovani donne, a titolo di volontarie. Si è previsto infatti che sono ammesse a svolgere tale servizio le cittadine italiane le quali « ne facciano richiesta e che al momento di presentare la domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età ».

La domanda di ammissione va presentata direttamente all'Agenzia nazionale per il servizio civile. Ad essa, inoltre, va allegato un certificato medico rilasciato da un'azienda sanitaria locale, dal quale risulti che l'aspirante è idonea a prestare servizio civile secondo gli stessi criteri stabiliti per i giovani.

L'Agenzia nazionale per il servizio civile ha tempo tre mesi per deliberare sull'istanza, e la decorrenza del termine, senza che intervenga alcuna decisione, comporta accoglimento della domanda.

Al fine di agevolare la partecipazione al servizio della componente volontaria, si è inoltre introdotta la possibilità che le giovani che prestano già servizio chiedano, per giustificati motivi, la concessione di aspettativa, fino ad un massimo di due volte e per un periodo complessivo comunque non superiore a dodici mesi. La competenza a decidere sulla domanda di aspettativa che, se accolta, comporta la sospensione momentanea del servizio viene affidata al legale rappresentante dell'ente o organizzazione presso cui il servizio è prestato.

Di notevole rilievo si configura altresì l'espressa previsione che i giovani interessati al servizio civile, sia quali obbligati che come volontari e volontarie, possano presentare all'Agenzia nazionale una dichiarazione nella quale indichino « le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore di impiego designando fino a dieci enti ». Si coordina con tale enunciato il dovere dell'amministrazione, la cui osservanza è subordinata comunque alle possibilità concrete di impiego e alle esigenze del servizio di operare le assegnazioni dei

giovani entro l'area vocazionale e il settore di impiego eventualmente indicati dagli interessati nel territorio della regione di residenza o di quella altrimenti prescelta, in tal senso tenendo conto delle richieste (anche nominative) degli enti e delle organizzazioni convenzionati.

Ulteriori contenuti dell'articolato sono stati elaborati, con gli opportuni o necessari adeguamenti, in stretto coordinamento con quanto disposto dalla normativa fondamentale in materia di leva militare. La disciplina relativa agli aspetti di alcune fasi del procedimento amministrativo, della possibilità che lo stesso sia prestato all'estero, dei diritti e dei benefici collegati alla prestazione del servizio, delle attività incompatibili con esso, delle sanzioni penali e disciplinari, se da un lato persegue pertanto lo scopo di regolare ed organizzare in modo uniforme il servizio civile (sia che esso venga prestato dai giovani obbligati, sia dalle ragazze volontarie), dall'altro è stata calibrata in modo da non creare ingiustificate disparità di trattamento tra coloro che prestano servizio militare e quanti invece svolgono, a qualsiasi titolo, il servizio in parola.

L'eccezione più importante rispetto a questa uniformità normativa riguarda la durata del servizio civile che, pur limitata alla medesima prevista per il servizio di leva, prevede un iniziale periodo di formazione « non superiore a tre mesi ». Si è preso come riferimento, per la predisposizione della norma, la sentenza della Corte costituzionale 31 luglio 1989, n. 470, che provocò la riduzione da venti a dodici mesi del servizio svolto dagli obiettori di coscienza.

Sebbene infatti la Corte abbia osservato che « appare privo di ragionevolezza che un servizio corrispondente in tutto e per tutto al normale servizio di leva, salvo appunto la sola sottrazione all'uso delle armi, che ne è il connotato ispiratore legittimamente riconosciuto, abbia una durata superiore all'altro », per quanto riguarda il servizio sostitutivo civile la Corte, dopo aver premesso che « soltanto un servizio sostitutivo nazionale adeguatamente ed unitariamente organizzato consenti-

rebbe una comparazione univoca e precisa » con il servizio militare armato, ha anche affermato che « allo stato ... l'unica giustificazione per una differenziazione, sostanzialmente contenuta e non irrazionale, della durata del servizio potrebbe rinvenirsi soltanto nella eventuale necessità, rimessa alla valutazione del legislatore, di acquisire, preliminarmente allo svolgimento del servizio civile sostitutivo, conoscenze teoriche e capacità pratiche necessarie per far fronte alle esigenze formative sottostanti, certo più personalizzate che non quelle del servizio di truppa ».

Pertanto, tenendo presenti i vari settori di impiego per gli operatori del servizio civile, per alcuni dei quali sembra indubbia una competenza professionale specifica, si è ritenuto opportuno prevedere un periodo di formazione prolungato per consentire la migliore qualità di servizio possibile oltre a garantire una acquisizione, da parte degli interessati, di professionalità ampiamente utilizzabili nel mondo del lavoro.

È indubbio quindi che l'aspetto della formazione delle ragazze e dei ragazzi rappresenta uno dei momenti più qualificanti della presente proposta di legge.

È essenziale per assicurare, come detto, un servizio civile utile anche per il futuro per chi lo svolge ed anche, e soprattutto, per gli eventuali beneficiari che non devono in nessun modo ed in alcun momento usufruire di una collaborazione di « seconda classe ».

È ipotizzabile, pertanto, immaginare il periodo di formazione in una prima fase, generale, per valorizzare, nel modo adeguato, il senso della scelta, della missione, del servizio civile, ed in una seconda fase più specialistica curata, nella maggior parte dei casi direttamente dall'ente assegnatario.

È bene, tuttavia, sottolineare che, allo scopo di avvicinare comunque un congruo numero di giovani al servizio militare, si è ravvisata l'opportunità di ampliare la concessione dei periodi di licenza conformemente alle esigenze di sicurezza, operative ed addestrative delle Forze armate e si è inoltre previsto, a decorrere dal sesto mese di servizio, un assegno aggiuntivo di im-

porto da determinarsi annualmente con la legge finanziaria in rapporto all'indennità mensile percepita dal volontario in servizio permanente nel grado di primo caporal maggiore.

Sul piano squisitamente operativo la proposta di legge prevede una organizzazione agile e snella articolata fondamentalmente su tre livelli che possono essere così schematizzati:

1) il livello centrale caratterizzato dall'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Agenzia nazionale per il servizio civile, alla quale sono attribuite le competenze di coordinamento e di programmazione nazionale nonché quelle di cui è attualmente titolare il Ministero della difesa;

2) il livello regionale, dove si curano e si realizzano sia i rapporti con l'Agenzia e gli enti convenzionati per l'assegnazione dei soggetti che prestano il servizio civile sia la programmazione delle attività e delle esigenze su base regionale che la gestione dei programmi;

3) il livello degli enti convenzionati.

L'istituzione di un'Agenzia specifica per le attività di servizio civile corrisponde all'esigenza di poter dotare la pubblica amministrazione di una struttura funzionale, poco burocratizzata, finalizzata ad assicurare la migliore gestione ed utilizzazione possibile degli operatori obbligati e volontari.

Viene posta alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri in virtù del ruolo plurifunzionale che sarà chiamata a svolgere dovendo, come ampiamente esposto, assicurare il coordinamento con più Dicasteri e Dipartimenti dello Stato oltretutto con le diverse figure istituzionali e non che, a livello regionale e locale, rappresenteranno i più importanti e qualificati interlocutori della struttura.

L'attività principale dell'Agenzia sarà rivolta ad assicurare l'assoluta efficacia delle attività e la coerenza del servizio civile con le norme previste dalla presente proposta di legge, curare i rapporti con gli

enti locali e le organizzazioni non governative, predisporre una programmazione annuale delle attività, gestire le liste degli idonei al servizio civile assegnandoli alle strutture competenti, informare il Ministero della difesa per collocarli in congedo, organizzare, promuovere e finanziare i corsi di formazione, predisporre gli eventuali richiami non solo per calamità naturali secondo, in tal caso, un meccanismo di allerta immediata da definire con le regioni, ma anche per avvenimenti di particolare interesse per la Nazione come, ad esempio il Giubileo e le Olimpiadi, ove l'enorme sforzo organizzativo potrebbe giovare del supporto fondamentale di questi operatori.

Sarà sempre l'Agenzia che definirà, con le regioni e gli enti, gli schemi di convenzione e predisporrà meccanismi efficaci di controllo e verifica avviando, inoltre, l'esame della possibile ipotesi di coinvolgimento di cittadini stranieri residenti in Italia.

Viene inoltre affidata all'Agenzia la responsabilità, tramite il Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della difesa, di organizzare campagne informative per i giovani che permettano loro di conoscere modalità e criteri di impiego sia nell'ambito del servizio civile che di quello militare.

Responsabile della supervisione delle attività dell'Agenzia sarà un Comitato di alta vigilanza composto da esperti di indubbia e provata competenza nei settori ove le attività degli operatori del servizio civile si esplicheranno meglio.

Il Comitato composto da nove membri, sarà presieduto da un presidente eletto nel suo ambito.

Per garantire il necessario, immediato funzionamento dell'Agenzia a livello locale è previsto che il personale civile dei ruoli del Ministero della difesa, in servizio presso i distretti militari, e in via transitoria il personale militare in posizione di ausiliaria sia impiegato nell'ambito delle prefetture dei capoluoghi di regione, per assicurare il necessario tramite operativo con gli enti locali, utilizzando così compe-

tenze specifiche già acquisite nel settore dell'arruolamento senza ulteriori aggravii di carattere organizzativo e finanziario.

Con riguardo agli enti locali, il ruolo affidato alle regioni consente di realizzare un rapporto più stretto sia con i giovani che svolgono il periodo di servizio civile, sia con i comuni e con gli enti convenzionati, rendendo così più efficace e utile la complessiva struttura del servizio civile stesso.

È attribuito altresì alle regioni il compito di istituire e gestire gli albi regionali degli enti convenzionabili, l'iscrizione ai quali avviene su domanda e in presenza di alcuni requisiti, finalizzati a garantire la serietà e l'idoneità dell'ente alla stipula della convenzione.

Le convenzioni con gli enti inseriti negli albi vengono stipulate sulla base della presentazione di progetti di impiego in rapporto alle finalità istituzionali dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e materiale del cittadino. La soluzione di predisporre albi di enti che, essendo in possesso dei requisiti minimi, possono accedere alle convenzioni, permette alle regioni ed all'Agenzia nazionale di avere sempre a disposizione una lista di enti idonei, alla quale fare utile riferimento ogni qual volta se ne rilevi l'esigenza, secondo modalità che le stesse regioni dovranno stabilire.

Per assicurare infine il necessario coordinamento ed un meccanismo di consultazione e confronto permanente è prevista altresì la istituzione di una Consulta nazionale per il servizio civile.

La Consulta sarà composta dai rappresentanti degli enti che a vario titolo assumono, con la legge, un ruolo fondamentale per garantire una corretta esecuzione del servizio civile nazionale senza, tuttavia, divenire quell'organismo pletorico che vedrebbe di molto limitate le proprie capacità propositive e propulsive.

La Consulta dovrà rappresentare il momento di raccordo con le realtà attive sul territorio interpretandone e rappresentandone, a livello centrale, problematiche ed esigenze al fine di assicurare un ritorno immediato di risposte e soluzioni attuabili e realistiche.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'esercizio della leva obbligatoria, ispirato al dovere costituzionale di difesa della Patria, si articola nel servizio militare e nel servizio civile nazionale.

2. Il servizio civile nazionale, che mira a soddisfare le esigenze di difesa e sicurezza della Nazione con mezzi ed attività non militari, è finalizzato a:

a) garantire l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, anche in relazione alla necessità di assicurare il progresso materiale e spirituale della società e la tutela della salute;

b) salvaguardare e tutelare il patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

c) promuovere la cooperazione e la solidarietà internazionale, con particolare riguardo alla educazione ed alla pace tra i popoli.

## ART. 2.

1. Sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare:

a) i cittadini idonei al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio militare piuttosto del servizio civile;

b) i cittadini idonei al servizio militare di leva che, pur avendo dichiarato la loro preferenza a prestare il servizio civile, risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate.

2. Sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile:

a) i cittadini abili al servizio militare di leva che dichiarino la loro preferenza a

prestare il servizio civile piuttosto del servizio militare e che non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate;

b) i cittadini abili al servizio militare di leva che per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettino l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, ai quali è riconosciuta la qualità di obiettori di coscienza.

3. Possono altresì prestare volontariamente servizio civile gli eccedenti il contingente di leva rispetto alle esigenze organiche delle Forze armate e i cittadini riformati, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, poiché inabili al servizio militare, qualora non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età e nei loro confronti il consiglio di leva pronunci giudizio di idoneità alla prestazione del servizio civile.

4. Al fine di favorire la piena realizzazione delle pari opportunità possono partecipare, a titolo volontario, al servizio civile nazionale, nell'ambito dei contingenti stabiliti annualmente dalla legge di bilancio, le cittadine italiane che ne facciano richiesta e che al momento di presentare la domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.

5. Nel medesimo quadro della piena realizzazione delle pari opportunità il personale femminile è altresì ammesso a partecipare ai concorsi per il reclutamento di ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e della Guardia di finanza.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico l'avanzamento del personale femminile in base ai principi e

criteri direttivi desumibili dalla presente legge, estendendo ad esso, in quanto applicabili, le norme già in vigore per il personale maschile e quelle vigenti nel pubblico impiego in materia di tutela della condizione femminile anche al fine di assicurare la parità di trattamento.

7. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di detto servizio civile nazionale, per l'obiezione di coscienza. Nella medesima sede deve altresì essere chiaramente illustrato quanto fissato dalla presente legge per ciascuna condizione.

### ART. 3.

1. All'atto della visita di leva presso le strutture del Ministero della difesa, in caso di idoneità al servizio militare, il consiglio di leva dichiara altresì se l'iscritto è idoneo ovvero non idoneo a prestare servizio civile, secondo quanto stabilito dal comma 2.

2. La non idoneità al servizio civile è pronunciata nei casi in cui il Consiglio di leva accerta che l'iscritto:

*a)* è affetto da minorazioni o malattie invalidanti tali da cagionare una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni;

*b)* è da considerare sordomuto ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

*c)* è affetto da cecità assoluta o cecità con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni.

3. Ai cittadini idonei a prestare il servizio civile si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14

febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni relative alla concessione dei ritardi, dei rinvii e delle dispense dal servizio.

#### ART. 4.

1. Per i compiti di cui alla presente legge è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia nazionale per il servizio civile.

2. L'Agenzia svolge i seguenti compiti:

*a)* assicura l'assoluta efficacia delle attività e la coerenza del servizio civile con la legislazione vigente nelle materie di cui all'articolo 1;

*b)* compila, aggiornandola, la lista degli idonei al servizio civile nazionale, sulla base dei dati mensilmente trasmessi dal Ministero della difesa;

*c)* assegna i giovani alle strutture pubbliche, agli enti locali ed alle associazioni ed organismi convenzionati che gestiscono le attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1 in base ad un piano di impiego stabilito annualmente sentita la Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 10 ed alle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

*d)* comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio civile da parte del giovane interessato; i competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestiva comunicazione;

*e)* predispone, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi per i corsi di formazione di carattere generale e di carattere specifico e approva i programmi proposti dagli enti e associazioni;

*f)* predispone, in collaborazione con le strutture competenti, i piani per il richiamo in caso di pubbliche calamità, di particolari interventi di carattere umanitario o di avvenimenti di eccezionale in-

teresse per la comunità internazionale, di coloro che, compresi in un apposito elenco, hanno partecipato al servizio civile e non hanno superato il quarantacinquesimo anno di età; nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile;

g) predispone e definisce le convenzioni e gli accordi con gli enti pubblici, con le istituzioni e, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con gli enti locali e le associazioni;

h) predispone corsi di formazione ed iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti che stipulino convenzioni per l'utilizzazione di personale in servizio civile, con l'obiettivo di creare un nucleo stabile di responsabili specializzati;

i) definisce i criteri e gli obiettivi per la valutazione dei risultati, le verifiche ed i controlli delle attività;

l) predispone gli schemi dei regolamenti di cui all'articolo 14;

m) predispone e gestisce un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, tramite il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della difesa, per consentire ai giovani la piena conoscenza delle possibili scelte alternative;

n) studia i tempi e le modalità per l'inserimento nel servizio civile nazionale di cittadini stranieri di ambo i sessi, comunitari ed extracomunitari regolarmente residenti, i quali ne abbiano fatto richiesta.

3. La dotazione organica dell'Agenzia, fissata per il primo triennio di applicazione della presente legge nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente in vigore nella pubblica amministrazione.

4. L'Agenzia è diretta da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, il quale

rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

5. Il Consiglio dei ministri nomina altresì un Comitato di alta vigilanza sull'attività dell'Agenzia composto da nove membri, che rimangono in carica per cinque anni non rinnovabili, particolarmente esperti nei settori della solidarietà sociale, dell'ambiente, dei beni culturali, ambientali ed artistici, di cui uno eletto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e cinque in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministri degli affari esteri, della difesa, del tesoro, per le pari opportunità, e per la funzione pubblica e gli affari regionali.

6. Il Comitato di alta vigilanza verifica tutti gli aspetti di carattere giuridico, amministrativo, finanziario ed operativo relativamente alle attività dell'Agenzia. Il presidente è eletto nell'ambito dei suoi componenti.

7. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Agenzia, può avvalersi in via transitoria, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, di personale militare in posizione di ausiliaria e di appositi nuclei nei contingenti stabiliti di intesa con i prefetti dei capoluoghi della regione, anche costituiti da personale civile del Ministero della difesa.

8. A titolo transitorio, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia è posta alle dipendenze del Ministro della difesa per potersi avvalere dell'esperienza del Ministero nella gestione annuale del contingente. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dall'avvenuta istituzione dell'Agenzia, definisce le modalità attuative e le procedure per assicurare il coordinamento delle attività tra la Direzione generale della leva, reclutamento e mobilitazione del Ministero e la stessa Agenzia. Sino dalla sua costituzione l'Agenzia è diretta dal dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Durante i medesimi due anni le domande per prestare servizio ci-

vile sono accolte entro i limiti della capacità gestionale conseguita dall'Agenzia. L'accoglimento o la reiezione delle domande avviene sulla base di criteri definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

#### ART. 5.

1. I cittadini che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, intendono prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di arruolamento, indicando se optano per il servizio civile piuttosto che per il servizio militare.

2. Per il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), della presente legge, si applicano le norme contenute nelle leggi 31 maggio 1975, n. 191, e 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, in materia di dispensa dal servizio di leva, concernenti i criteri per la definizione degli esuberi al contingente di leva sulla base delle categorie di rendimento somatico-funzionale e psico-attitudinale, nonché dei codici relativi ai precedenti di mestiere ed ai titoli di studio.

3. I nominativi dei giovani obbligati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), qualora non prescelti per il completamento del contingente per le Forze armate, sono inseriti nella lista del servizio civile nazionale. La chiamata al servizio civile è ripartita nell'anno in più contingenti ed è coordinata con i contingenti del servizio militare.

4. I cittadini che devono espletare obbligatoriamente il servizio civile, i volontari di cui al comma 3 dell'articolo 2 e le giovani volontarie presentano, all'atto delle rispettive notificazioni di inserimento nel servizio civile, una dichiarazione nella quale indicano le proprie scelte in ordine all'area vocazionale ed al settore d'impiego, designando fino a dieci enti. A tale fine, la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali

esperienze o titoli di studio professionali utili.

5. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, possono produrla al competente organo di leva nel termine perentorio del 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

6. I giovani ammessi al servizio civile sono assegnati dal momento in cui sono resi disponibili alla chiamata.

7. Fatte salve le esigenze di servizio e compatibilmente con le possibilità, l'assegnazione del giovane al servizio civile deve rispettare l'area vocazionale ed il settore di impiego della regione di residenza o di quella indicata nella domanda, tenendo conto delle richieste anche nominative degli enti e delle organizzazioni che abbiano stipulato apposite convenzioni, previo assenso delle regioni interessate.

8. L'Agenzia definisce con il Ministero della difesa le opportune procedure per assicurare la contestualità della chiamata dei giovani al servizio militare ed a quello civile.

#### ART. 6.

1. Per le cittadine italiane la domanda di ammissione al servizio civile deve essere presentata all'Agenzia corredata da un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

2. L'Agenzia, accertata la ricorrenza dei requisiti necessari, dispone nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda l'accoglimento della medesima e provvede a dare tempestiva comunicazione all'interessata. La mancata decisione nel termine di tre mesi comporta accoglimento della domanda.

3. È facoltà dell'Agenzia disporre la reiezione delle domande di ammissione

qualora si prevedano eccedenze di personale rispetto al fabbisogno quantitativo necessario a soddisfare le esigenze del servizio, sulla base di modalità da stabilire nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

4. La rieiezione della domanda per i motivi previsti dal comma 3 non preclude la facoltà delle interessate di presentare nuove domande di ammissione, fermo restando il limite massimo di età indicato all'articolo 2.

5. Per giustificati motivi le giovani che prestano servizio civile volontario possono chiedere, fino ad un massimo di due volte e per un periodo complessivo comunque non superiore a dodici mesi, la concessione dell'aspettativa con conseguente sospensione del servizio.

#### ART. 7.

1. Il servizio civile nazionale ha durata pari a quella del servizio di leva ed è preceduto da un periodo di formazione di durata non superiore a tre mesi le cui caratteristiche e modalità di svolgimento, in relazione alla particolare preparazione richiesta per l'espletamento del servizio in determinati settori, sono stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

#### ART. 8.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva, con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare. A coloro che svolgono il servizio civile nel comune di residenza spetta una paga ridotta del 50 per cento.

2. Ai militari di truppa in servizio di leva a decorrere dal sesto mese di servizio è corrisposto, in relazione ai rischi ed agli impegni connessi con l'attività addestrativa

ed operativa, un assegno mensile nella misura da determinare annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, in rapporto alla indennità mensile di impiego operativo percepita dal volontario in servizio permanente nel grado di primo caporal maggiore; tale rapporto, per il primo triennio di applicazione della presente legge, non può superare il 30 per cento.

3. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con i quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare di leva.

4. Il periodo di servizio civile o militare di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli, nonché della elevazione dei limiti di età, per i concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerare a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile o militare di leva in pendenza di rapporto di lavoro. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio civile da fare valere per la determinazione dei predetti punteggi sono definite sulla base di intese tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo da valutare nei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali e relativi profili professionali della pubblica amministrazione. Nei relativi bandi devono essere indicati i punteggi da attribuire alle predette qualifiche.

6. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3.

7. Ai militari di leva ed in ferma breve sono concessi periodi di licenza nella misura massima corrispondente al numero di giorni indicato all'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per il personale nei primi tre anni di servizio. Le modalità per la fruizione di detta licenza, che devono tenere conto delle esigenze di sicurezza, operative e addestrative delle unità e dei reparti di impiego, sono stabilite con apposito decreto del Ministro della difesa.

#### ART. 9.

1. Il servizio civile su richiesta dei giovani, con priorità per quelli residenti in altro Paese dell'Unione europea, può essere ivi svolto, secondo i rispettivi ordinamenti, salvo che per la durata, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Agenzia determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.

2. Il servizio civile può essere svolto anche sulla base delle modalità previste per i volontari in servizio civile dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tale caso la sua durata è quella prevista dalla citata legge n. 49 del 1987.

3. Il giovane che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal servizio di sanità militare.

4. Il servizio civile può anche essere svolto, secondo le norme vigenti e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia, presso enti ed istituzioni operanti in altri Paesi per la promozione e diffusione della lingua italiana e della cultura e per lo sviluppo dell'economia, sulla base di particolari convenzioni stipulate di intesa con il Ministero degli affari esteri.

5. È facoltà dell'Agenzia disporre, previa accettazione o richiesta da parte degli interessati, l'impiego dei giovani in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tal fine i giovani, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, sono trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

6. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale il giovane può indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero l'organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati al giovane, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta l'accoglimento della domanda.

7. Il giovane che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 3 e 5 può chiedere il prolungamento del servizio civile per il periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 8.

#### ART. 10.

1. Presso l'Agenzia è istituito e tenuto l'albo nazionale degli enti e delle organizzazioni che possono essere convenzionati.

2. Presso le competenti presidenze regionali e le presidenze delle province autonome di Trento e di Bolzano è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni che possono essere convenzionati e che viene semestralmente trasmesso, aggiornandolo, all'Agenzia.

3. Presso l'Agenzia è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto.

4. La Consulta è formata da due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappre-

sentante dell'Unione della province d'Italia (UPI), da nove rappresentanti, designati rispettivamente dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, della sanità, per i beni culturali e ambientali, delle risorse agricole, alimentari e forestali, per la solidarietà sociale, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'Autorità di governo competente in materia di protezione civile, nonché da sei rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da un rappresentante dell'Osservatorio nazionale per il volontariato e da un rappresentante della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

5. La Consulta esprime pareri all'Agenzia sulle materie di competenza della presente legge, nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

#### ART. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni private che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile nazionale per essere ammessi alla convenzione devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle della presente legge;
- c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d) svolgimento di una attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Possono accedere alla stipula di convenzioni anche consorzi fra enti e organizzazioni costituiti ai fini di una migliore gestione delle attività relative al servizio civile purché in possesso dei relativi requisiti.

3. Gli enti ed organizzazioni riconosciuti idonei ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo

13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono automaticamente ammessi alla proposta di convenzione.

4. Nella domanda di ammissione alla convenzione gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 devono indicare i settori e le modalità di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego dei cittadini idonei, il numero totale dei medesimi che intendono impiegare e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

5. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 4 devono assicurare la disponibilità di idonee strutture per fornire ai cittadini in servizio civile vitto e alloggio, nei casi in cui ciò sia ritenuto necessario dall'Agenzia in ragione delle caratteristiche del servizio da svolgere. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio sono rimborsate le spese sostenute con le modalità da stabilire sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

6. In nessun caso il giovane può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

7. Ogni convenzione è stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

8. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento specifico al servizio civile previsto dalla presente legge.

9. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

10. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere ai giovani in servizio civile alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono annualmente i piani regionali per l'impiego dei giovani in servizio civile, indicando le priorità ed i settori di intervento e dandone tempestiva comunicazione all'Agenzia.

ART. 12.

1. I cittadini ammessi al servizio civile obbligatorio che rifiutano di prestarlo sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Competente a giudicare il reato di cui al comma 1 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile.

3. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, svolgere attività professionali, seguire corsi di studio o tirocini propedeutici ad attività professionali che a giudizio dell'Agenzia impediscano il regolare espletamento del servizio.

ART. 13.

1. L'Agenzia verifica ed ispeziona, anche con la collaborazione di personale delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio, i requisiti ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni e dei progetti di impiego, sulla base di un programma di verifiche definito, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che deve comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche, in particolare per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento giovani in servizio.

2. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione della stessa con provvedimento motivato della Agenzia.

3. In caso di risoluzioni o di sospensioni della convenzione, l'Agenzia provvede alla riassegnazione dei soggetti che prestavano servizio presso l'ente o l'organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto.

#### ART. 14.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge e quelle di organizzazione, funzionamento e disciplina amministrativa dell'Agenzia, del Comitato di alta vigilanza e della Consulta nazionale per il servizio civile.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile nazionale.

3. Ogni tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri convoca una conferenza nazionale sulle attività ed i risultati conseguiti dal servizio civile nazionale alla quale partecipano tutti i soggetti pubblici e privati competenti nel settore. Le conclusioni di tali conferenze sono immediatamente trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione dettate dall'esperienza applicativa.

#### ART. 15.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.100 milioni per il 1997, lire 36.178 milioni per il 1998, e lire 195.024 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.100 milioni per il 1997, lire 36.178 milioni per il 1998 e lire 110.000 milioni per il 1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.